



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA PRG

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **93**

Del **28/04/2016**

OGGETTO:

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVAMENTE ALLA RIDEFINIZIONE DELLA ZONA OMOGENEA DA F2 - "ZONE DI VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT" A B1.3 ZONE RESIDENZIALI SATURE CON CONSERVAZIONE DELLA SUPERFICIE UTILE - NEL TERRENO IDENTIFICATO AL F. 37, MAPP.LE 2371 IN ADEMPIMENTO DELLA D.C.C. N° 38 DEL 19/03/2014. - I.E.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18,30** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) SERI Massimo	Si	14) LUZI Carla	Si
2) AGUZZI Stefano	No	15) MINARDI Renato Claudio	Si
3) ANSUINI Roberta	No	16) MIRISOLA Stefano	Si
4) BACCHIOCCHI Alberto	Si	17) NICOLELLI Enrico	Si
5) BRUNORI Barbara	No	18) OMICCIOLI Hadar	Si
6) CIARONI Terenzio	Si	19) PERINI Federico	Si
7) CUCCHIARINI Sara	Si	20) PIERPAOLI Dana	Si
8) DE BENEDITTIS Mattia	Si	21) RUGGERI Marta Carmela Raimonda	Si
9) DELVECCHIO Davide	No	22) SANTORELLI Alberto	Si
10) D'ERRICO Sergio	No	23) SERRA Laura	No
11) FULVI Rosetta	Si	24) SEVERI Riccardo	Si
12) FUMANTE Enrico	Si	25) TORRIANI Francesco	Si
13) GARBATINI Aramis	No		

Presenti: **18** Assenti: **7**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **ANSUINI Roberta -D'ERRICO Sergio -SERRA Laura**

-

FULVI ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **DE BENEDITTIS MATTIA,OMICCIOLI HADAR, MIRISOLA STEFANO.**

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVAMENTE ALLA RIDEFINIZIONE DELLA ZONA OMOGENEA DA F2 - "ZONE DI VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT" A B1.3 ZONE RESIDENZIALI SATURE CON CONSERVAZIONE DELLA SUPERFICIE UTILE - NEL TERRENO IDENTIFICATO AL F. 37, MAPP.LE 2371 IN ADEMPIMENTO DELLA D.C.C. N° 38 DEL 19/03/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

Il Piano Regolatore Generale approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009 classifica il terreno individuato al catasto terreni F. 37, map. 2371, come zona F2 – Zone di Verde attrezzato per lo sport;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 19/03/2014 (in copia agli atti al n. 1) “PERMUTA DI PORZIONE DI AREE TRA IL COMUNE DI FANO ED I SIGNORI MONTESI MAURIZIO, MONTESI MANLIO MARIA E MONTESI LEONIDA PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO. I.E”, in cui nelle premesse è riportato che:

“- il Comune di Fano è proprietario per l'area dell'immobile sito in Fano, via T. Speri, identificato al C.F. del Comune di Fano al F. 37 mapp. 2107 sub 1 e per l'intera proprietà dell'immobile identificato al C.T. al F. 37 mapp.li 2079, 2080, 2081;

- con Delibera di Consiglio n. 42 del 18.02.1999 relativa a “Associazione Polisportiva Bocciofila La Combattente – Concessione in diritto di superficie area comunale in località Spadarola per la realizzazione di bocciodromo e campi da calcetto” si è disposto di concedere all'Associazione Polisportiva La Combattente il diritto di superficie di mq. 5.000 in Fano, località Spadarola, per la costruzione di un bocciodromo, campi da calcetto e relative pertinenze (parcheggi, giardini ecc);

- la concessione del diritto di superficie viene regolata da apposita convenzione allegata alla Delibera di Consiglio n. 42 sopra citata;

- con Delibera di Consiglio n. 141 del 29.04.1999 avente ad oggetto “Associazione Polisportiva Bocciofila La Combattente – Concessione in diritto di superficie di area comunale sita in località Spadarola per la realizzazione di un bocciodromo e campi da calcetto. Modifica ed integrazione atto consiliare n. 42 del 18.02.1999” si disponeva di concedere all'Associazione Polisportiva Bocciofila La Combattente il diritto di superficie di mq. 3.300 per la costruzione di un bocciodromo, campi da calcetto e relative pertinenze (parcheggi, giardini ecc.) e che la concessione veniva regolata da convenzione allegata alla precedente deliberazione n. 42 del 18.02.1999;

- con Convenzione Rep. 66332 del 09 marzo 2000 tra il Comune di Fano e l'associazione Bocciofila dopolavoro “La Combattente”, rogito notaio Cioccia, si conveniva:

1. di concedere il diritto di superficie per anni 60 (sessanta) all'associazione Bocciofila Dopolavoro “La Combattente” per l'area sita in Fano, località Spadarola della superficie di mq. 3.300, compreso il diritto di edificazione di mq. 3.300 distinta in C.T. alla partita 520, F. 37 mapp. 2082 (ex 124/d) di mq. 3.300 per la realizzazione di un bocciodromo;

2. il Comune si impegnava a contribuire alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per rendere fruibili le strutture sportive e si assumeva l'impegno di realizzare i parcheggi e l'accesso stradale mentre le società Sev Aurora Ginnastica srl e La Combattente si impegnavano a completare le opere di urbanizzazione e la sistemazione del verde pubblico;

3. i sigg.ri Montesi Manlio, Maurizio e Leonida, proprietari del terreno confinante con le aree destinate agli impianti sportivi si impegnavano a cedere gratuitamente al Comune di Fano l'area di loro proprietà limitatamente all'attuale strada di accesso da via Tito Speri per poter realizzare le opere di urbanizzazione

necessarie a garantire il libero accesso al Comparto Sportivo della zona " Spadarola" come da dichiarazione pattizia del 13 aprile 1999 allegata alla Delibera di Consiglio n. 141 sopra citata;

- con Delibera di Consiglio n. 42 del 18.02.1999 si stabilisce altresì di concedere alla SEV Aurora Ginnastica il diritto di superficie sull'area di mq. 1.600 sita in località Spadarola per la costruzione di una palestra specialistica per la ginnastica ritmica femminile e relative pertinenze (parcheggi, giardini);

- che non si è mai proceduto alla stipula della convenzione per la concessione in diritto di superficie tra la società SEV Aurora ed il Comune;"

VISTO l'allegato C alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 19/03/2014 in cui è detto che le parti si obbligano ad addivenire alla stipula di un atto mediante il quale "il comune si impegna a porre in essere una variante al P.R.G. che preveda la modifica della destinazione d'uso da zona F2 – "zone di verde attrezzato per lo sport" a zona B1.3 – "Zone residenziali sature con conservazione della superficie utile" – nel lotto identificato al F. 37, mapp. 2371" appartenente ai sigg.ri Montesi Manlio, Maurizio e Leonida;

VERIFICATO che:

- Le zone B1.3 sono normate all'art. 27 della NTA del PRG vigente come segue:

"1. Le zone B1.3 sono zone residenziali sature caratterizzate da differenti densità fondiariae in cui si considera esaurita la possibilità edificatoria, dovendo prevedere gli interventi la conservazione della SUL esistente, anche se afferente a diverse destinazioni funzionali.

2. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto.

3. Gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell'edificazione sono di seguito riportati.

HMAX = 9,50 ml Altezza massima degli edifici

IPE = 0,20 mq/mq Indice di permeabilità

Sono ammesse maggiori altezze per giungere al rispetto delle prescrizioni obbligatorie (es. prescrizioni relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali di abitazione definiti con il D.M. sanità 5 luglio 1975)."

- Nel lotto interessato dalla variante è già esistente un edificio ad un piano con annessi degli accessori per il quale la variante riconosce una destinazione residenziale conservando la superficie utile esistente;

- Per tale motivo non si ha un nuovo consumo del suolo e in particolare non si prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola pertanto non si ricade nelle disposizione dell'art. 11 della LR 23 novembre 2011, n. 22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile";

RITENUTO di adottare, come indicato nell'atto di accordo tra le parti, la variante al PRG ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i., relativamente alla ridefinizione della zona omogenea da F2 - "Zone di verde attrezzato per lo sport" a B1.3 "Zone residenziali sature con conservazione della superficie utile" - nel terreno identificato al F. 37, mapp.le 2371 in adempimento della d.c.c. n° 38 del 19/03/2014 ;

VERIFICATO che la variante è costituita da:

Relazione illustrativa (all. A);

Elaborato grafico TAV. U contenente (all. B):

- Inquadramento aerofotogrammetrico;

- Inquadramento catastale;

- Ortofoto;

- Progetto Urbanistico VIGENTE;

- Progetto Urbanistico in VARIANTE;

- Ambiti di tutela VIGENTI;

- Ambiti di tutela in VARIANTE

CONSIDERATO CHE:

non si ha un incremento del carico urbanistico – insediativo. Si tratta di una variante che non comporta maggiore capacità edificatoria nè un incremento del rapporto di copertura, infatti si passa dalla previsione di una zona di verde sportivo F2 con un indice di Utilizzazione Fondiaria U_f pari a 0,25 mq/mq ad una zona residenziale saturo con conservazione della superficie utile B1.3. Considerando che il lotto oggetto di variante è di 859 mq, possiede ad oggi (PRG vigente) una potenzialità edificatoria di $859 \times 0,25 = 215$ mq di Superficie utile lorda contro una Superficie utile lorda esistente di circa 103 mq.

La riduzione di standard F2 è ininfluente nel contesto urbano di Fano, considerando che la dotazione di standard a verde della zona è abbondantemente al di sopra dei minimi di legge (30 mq/ab contro i 12 mq/ab previsti per legge);

non si ha un nuovo consumo del suolo e in particolare non si prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola pertanto non si ricade nella disposizione dell'art. 11 della L.R. 23 novembre 2011, n. 22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile";

si prescinde dalle analisi previste dall'art. 5 della L.R. n. 14/2008 – *Norme per l'edilizia sostenibile*, in quanto la variante in oggetto per le dimensioni ridotte non è in grado di generare trasformazioni territoriali e urbane valutabili;

VERIFICATO che la presente variante al P.R.G.:

è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 8, lettera K) "varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse ... omissis" delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche, come è stato attestato (in copia agli atti con il n. 2) dal Dirigente del Servizio LL.PP. e Urbanistica Arch. Adriano Giangolini con comunicazione alla Provincia di Pesaro-Urbino Prot. 14076 del 26/02/2016 ai sensi del paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee Guida e confermato dalla stessa Provincia in qualità di Autorità Competente con comunicazione del 09/03/2016 (in copia agli atti con il n. 3) inviata a mezzo PEC e assunta agli atti con Prot. 0016878 del 09/03/2016;

VISTO il parere favorevole n° 3246/14 del 15/01/2015 P.G. 2378 assunto agli atti del Comune di Fano il 19/01/2015 con P.G. 3486 ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i (in copia agli atti con il n. 4) al Servizio 11 - P.O. 11.3. "Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio" della Provincia di Pesaro e Urbino" del 29/08/2014 P.G. 58774;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l'ing. Marco Ferri in qualità di direttore dell'U.O. P.R.G. come da provvedimento del Dirigente del Settore 5° LLPP e Urbanistica n° 685 del 10/04/2013;

VERIFICATO, ai sensi del paragrafo 2.2 del Titolo II del Regolamento della L.R. 23 novembre 2011 n. 22, dal responsabile del procedimento, ing. Marco Ferri che la variante non prevede una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, in quanto:

- è una variante che non comporta una maggiore capacità edificatoria, o un incremento del rapporto di copertura vigente alla data di approvazione del Regolamento citato;
- interessa una superficie territoriale complessiva inferiore a 2 ha;
- pur comportando un cambio di destinazione d'uso rispetto a quanto previsto dal P.R.G. vigente non si determina un aumento dell'esposizione al rischio idraulico;
- non è uno strumento di pianificazione territoriale attuativa previsto dalla L.r. 34/92 trattandosi di variante allo strumento urbanistico generale;

VISTO che la Commissione Consiliare Urbanistica ha espresso, nella seduta n. ... del ... Verbale n.ro ..., parere ...;

VISTE

- la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 "*Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio*" e s.m.i.;
- il Piano Regolatore Generale vigente adeguato al PPAR, approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009;
- la LR 23/11/2011 n. 22 "*Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico....*";
- la D.G.R. 53 del 27/01/2014 Regolamento di attuazione della L.R. 23/11/2011 n. 22 "*Criteri, modalità e indicazioni tecnico operative per la verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali*";
- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., "*Legge urbanistica*";
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 "*Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010, "*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010.*";

VISTA la Direttiva della Direzione Generale n.10 del 20.11.2012 con oggetto: "D.L.174 del 10.10.2012 Art.3 - RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI", SI ATTESTA, che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL come previsto dall'art. 3 del D.L. 174/2012 e che il presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente derivanti dall'attuazione dell' accordo tra il Comune di Fano i sigg.ri Montesi Manlio, Maurizio e Leonida per il quale è previsto il trasferimento di porzioni di terreno;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267 :

- Responsabile del Settore V Servizi Lavori Pubblici e Urbanistica arch. Adriano Giangolini in data 13.04.2016, favorevole;
- Responsabile del Servizio Ragioneria dott.ssa Daniela Mantoni in data 14.04.2016, favorevole;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

DELIBERA

1) DI ADOTTARE LA VARIANTE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVAMENTE ALLA RIDEFINIZIONE DELLA ZONA OMOGENEA DA F2 - "*ZONE DI VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT*" A B1.3 "*ZONE RESIDENZIALI SATURE CON CONSERVAZIONE DELLA SUPERFICIE UTILE*", NEL TERRENO IDENTIFICATO AL F. 37, MAPP.LE 2371 IN ADEMPIMENTO DELLA D.C.C. N° 38 DEL 19/03/2014, costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione:

- Relazione illustrativa (all. A);
- Elaborato grafico TAV. U contenente (all. B):
 - Inquadramento aerofotogrammetrico;
 - Inquadramento catastale;

Ortofoto;
Progetto Urbanistico VIGENTE;
Progetto Urbanistico in VARIANTE;
Ambiti di tutela VIGENTI;
Ambiti di tutela in VARIANTE

2) DI DARE ATTO che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

3) DI DARE ATTO che la presente variante non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi di quanto disposto dal par. 1.3, punto 8, lettera K delle linee guida approvate con D.G.R. 1400/08 della Regione Marche poichè non determina incrementi del carico urbanistico e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa come richiamato nelle premesse;

4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'ing. Marco Ferri, Direttore dell'U.O. P.R.G.;

5) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha motivato l'esclusione dalla Verifica di Compatibilità idraulica di cui alla DGR n.53 del 27/01/2014, così come riportato in premessa;

6) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 5° Servizi Lavori Pubblici ed Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n.ro 34/1992 nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 54836 Del 21/03/2016

AREA DI COMPETENZA
ORGANIGRAMMA OTTOBRE 2011 SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA

OGGETTO
ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVAMENTE ALLA RIDEFINIZIONE DELLA ZONA OMOGENEA DA F2 - "ZONE DI VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT" A B1.3 ZONE RESIDENZIALI SATURE CON CONSERVAZIONE DELLA SUPERFICIE UTILE - NEL TERRENO IDENTIFICATO AL F. 37, MAPP.LE 2371 IN ADEMPIMENTO DELLA D.C.C. N° 38 DEL 19/03/2014.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:
*"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".*

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Riferimenti contabili:

II RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: <u>PARERE FAVOREVOLE</u> Il Responsabile Area Contabile Mantoni Daniela Data 14-04-2016
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Fulvi Rosetta
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **93** del **28/04/2016** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 29/04/2016

L'incaricato dell'ufficio segreteria
MARCO FERRI (URB)
